



COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

Al Revisore Unico dei Conti

Dott. Stefano Bigi

Poggio Renatico li, 14/09/2021

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI (Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011 e Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012).

ISTITUTO	Relazione tecnico-finanziaria alla costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa.
SCOPO	Documento di accompagnamento esplicativo della determinazione di aggiornamento e rideterminazione della costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, comprensivo della loro destinazione, al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011; - Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
CONTENUTO DELLA NORMA	<p><u>Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012:</u> <i>“La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.”</i></p> <p><u>Punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.lgs. 118/2011:</u> <i>“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le</i></p>

risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.”

MODALITA' REDAZIONE	DI Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
COMPETENZA	Responsabile del servizio del Personale
AUTORE	Dott.ssa Daniela Bonifazzi

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PREMESSA

La presente Relazione Tecnico – Finanziaria viene stilata a seguito della adozione della propria determinazione n. 478 del 14/09/2021 al fine di ottenere la certificazione, da parte dell'Organo di Revisore dell'Ente, delle risorse costituenti il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 del Comune di Poggio Renatico, determinato in applicazione dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valevole per il triennio 2016 – 2018 del comparto Funzioni Locali; requisito necessario per procedere all'avvio della contrattazione, in sede di Delegazione trattante, delle risorse disponibili del fondo stesso.

I documenti fondamentali con cui si è provveduto all'aggiornamento della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 richiamati nella Determinazione oggetto della presente relazione tecnico – finanziaria sono:

- A) determinazione n. 463 del 02/09/2021 avente per oggetto: *“AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, PRECEDENTEMENTE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 401/2020, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”*, con cui si è provveduto a verificare ed aggiornare la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2021, precedentemente approvata con propria determinazione n. 401/2020 di costituzione del fondo stabile di tale anno;
- B) deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/09/2021 avente per oggetto: *“FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILE ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO. AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCREMENTI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DELLE RISORSE DA PORRE A CARICO DEL FONDO VARIABILE - ANNO 2021, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018, CON CONTESTUALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE INDIRIZZI IMPARTITI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE DELL'ENTE CON DGC N. 61/2020 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021”*, con la quale sono state disposte le nuove linee di indirizzo e direttive per la negoziazione, unitamente alle strategie necessarie che la delegazione di parte pubblica deve perseguire nella contrattazione per l'anno 2021, modificando ed integrando con tale atto, quanto già previsto con la DGC n. 61/2020;
- C) determinazione n. 478 del 14/09/2021, avente per oggetto: *“AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, PRECEDENTEMENTE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 469/2020, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”*; oggetto di esame della presente relazione;

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL
FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021.**

Modulo 1 – La costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 per la contrattazione integrativa.

Per l'anno 2021 il fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni del CCNL 2016 – 2018, del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, è stato costituito con i seguenti atti:

- Determina 463 del 02/09/2021, con la quale si è provveduto ad aggiornare la costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2021, ai sensi dell'art 67, co. 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 comparto Funzioni Locali, con di fatto tuttavia della conferma dell'importo precedentemente quantificato rispetto alla propria determinazione, precedentemente approvata n. 401/2020;
- Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09/09/2021, dettante fra le altre cose le seguenti linee di indirizzo alla Responsabile del Servizio Personale, firmataria della presente relazione, inerenti la quantificazione delle risorse del fondo di parte variabile per l'anno 2021 comprendenti:
 - *l'autorizzazione alla medesima Responsabile ad incrementare il fondo risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2021 con l'indicazione dell'importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l' 1,2% del monte salari 1997;*
 - *l'intenzione, da parte della Giunta Comunale di inserire, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. C), l'importo, per l'anno 2021 di Euro 2.500,00, a titolo di incentivi per accertamenti IMU e TARI, da erogarsi in virtù dell'apposito regolamento approvato con DGC n. 91/2019, ritenuta condivisibile in quanto l'ente ha approvato il rendiconto 2020 con DCC n. 15 del 29/04/2021 e il bilancio di previsione 2021-2023 in data 22/12/2020 con atto n. 48. La norma, istitutrice dell'incentivo in argomento: comma 1091 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 prevede tra le varie disposizioni che l'incentivo possa essere destinato qualora l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, D.Lgs. n. 267/2000.*
 - *gli incrementi da apportare ai sensi del comma 3, Lett. d) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018: importo una tantum corrispondenti alle frazioni di R.I.A. del personale cessato nell'anno precedente;*
 - *l'inserimento dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario: l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo. Detto incremento variabile del fondo è contemplato alla Lett. e) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018. Viene previsto l'incremento per l'anno 2021, a seguito delle economie residue del fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2020 quantificato in € 2.901,97, come certificato dall'Organo di Revisione con verbale n. 17/2021.*
 - *l'inserimento dei risparmi derivante dai buoni pasto ammontanti a € 120,72, ai sensi del comma 870 della legge di bilancio del 2021 e dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 11 prot. MEF-RGS n. 66961 del 9/4/2021, esplicativa delle modalità di calcolo, come certificato dall'Organo di Revisione con verbale n. 17/2021;*
 - *l'autorizzazione all'inserimento nel fondo variabile delle altre voci previste dal contratto con quantificazione derivante dalla legge e soggette al limite se ed in quanto rientranti nel tetto 2021, e delle voci escluse dai limiti non soggette a una quantificazione discrezionale;*
 - *la preventiva indicazione fornita per l'anno 2021 che la costituzione complessiva del fondo 2021 è subordinata a successivo atto da parte della Responsabile competente contenuta nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 con eventuale applicazione di tagli alla parte variabile del fondo in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, con riduzione dell'importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l' 1,2% del monte salari 1997 per gli anni interessati al taglio ;*

- alla Delegazione trattante datoriale inerenti:
 - *la conferma dei criteri per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità così come contenute nel vigente "Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità" approvato con DGC n. 24 del 29/04/2016, prevedendo le attribuzioni per specifiche responsabilità nel numero massimo di otto per l'anno 2021, con riferimento all'art. 68 comma 2 lett e) del nuovo CCNL per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/5/2018, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies del medesimo contratto di lavoro;*
 - *l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018, alla integrazione nel fondo variabile, delle risorse economiche per gli anni 2020 e 2021, per il massimo dell'1,2% del Monte salari anno 1997, pari a massimo € 17.047,60, di cui € 3.000,00 annui destinati per il conseguimento di obiettivi dell'ente, finalizzati a sostenere gli oneri dei trattamenti accessori del personale della polizia locale coinvolti in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, contenuti nel Piano delle Performance dell'anno corrispondente approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Comandante della polizia locale, e verificati a consuntivo dal Nucleo di Valutazione dell'ente, con conferma di quanto già modificato nel 2020, dell'art. 9 comma 1 lett. H) punto 1) del CCDI 2019-2021 della quantificazione dell'importo massimo a prestazione fornita dal dipendente in € 60,00, con verbale n. 4 sottoscritto il 4/11/2020, in considerazione dei maggiori oneri ricadenti sugli agenti di P.L. in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi anche nel 2021, incidenti sul progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale;*
 - *la necessità di garantire il rispetto del limite al trattamento accessorio del personale, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, a fronte dell'inserimento di poste nel fondo per l'anno 2021 sia di parte stabile che variabile, assoggettate al suddetto limite, non previste in sede di costituzione dei fondi per l'anno 2021, effettuata nell'anno 2020;*
 - *l'inserimento nel tetto di spesa del fondo variabile, della somma presunta di € 335,09 ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) quali risorse derivanti da disposizioni di legge: per compensi ISTAT per Censimento, esclusi dai limiti di spesa;*
 - *l'inserimento nel tetto di spesa del fondo variabile, la somma presunta di € 25.000,00 annua per l'anno 2021, escluse dai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 175/2017, riferite a competenze per incentivi per funzioni tecniche da riconoscere ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e secondo il vigente "Regolamento per la disciplina della costituzione, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per incentivi per le funzioni tecniche", approvato con DGC n. 35 del 28/03/2017, come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 6/2018 per tutte le attività esplicitate dal 1/1/2018;*
 - *la previsione ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. J) della correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa con decurtazione dell'indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa beneficianti di tali compensi, nella misura del 20% del compenso percepito ai sensi del citato art. 18 comma 1, lett. h);*
 - *la previsione della possibilità di effettuare progressioni economiche orizzontali a valere sul fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021 per complessivi € 8.850,00 anziché € 4.100,00 come previsto precedentemente nella propria DGC n. 61/2020 e come da Accordo 2020-2021 di cui al verbale della delegazione trattante n. 4/2020 sottoscritto, nel rispetto tuttavia del limite massimo del 50% di progressioni economiche per categoria degli aventi diritto ad accedere alla procedura nonché dei limiti di capienza nel fondo risorse stabili 2021, autorizzando la parte pubblica a sottoscrivere eventuale modifica contrattuale, con riferimento all'anno 2021, dell'importo previsto a tal proposito al punto 9) dell'Accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019-2021 sottoscritto il 29/10/2019, come modificato dal Verbale della delegazione trattante n. 4/2020 sottoscritto il 4/11/2020 prot, n. 16497; dando atto che le somme non utilizzate effettivamente per le progressioni orizzontali nel periodo considerato, finanzieranno la*

premierità legata alla performance dei dipendenti nell'anno 2021, fino a concorrenza dell'importo complessivo destinato e non utilizzato;

- la conferma della linea di indirizzo, circa la preventiva destinazione, tesa a garantire il rispetto del comma 3 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 e specificatamente “che almeno il 30% della parte prevalente delle risorse variabili del fondo, previste dal comma 3 dell'art 67 del CCNL 2016 - 2018, escluse le lettere c), f) e g), sia destinata alla performance individuale,” e che quindi la parte che residua dello stanziamento previsto, nei rispettivi periodi di riferimento, ai sensi della Lett. h) dell'art. 67, comma 3, del CCNL 2016 – 2018, non già prioritariamente destinata a specifici obiettivi dell'ente da perseguire nell'anno 2021, sia destinata alla remunerazione della performance individuale del personale destinatario del predetto fondo, ritenuta condivisibile e opportuna al fine di garantire il rispetto del nuovo dettato in materia di destinazione delle risorse del fondo decentrato;
- l'indicazione che qualora gli importi, quantificati preventivamente dalla Giunta Comunale, riferiti a fattispecie poste ad incremento del fondo risorse decentrate di parte variabile ritenute a qualunque titolo escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, nel corso del biennio di riferimento dovessero oltrepassare l'importo ad oggi previsto (con esclusione del fondo Incentivi per accertamenti IMU e TARI di cui al comma 1091 dell'art. 1 della L. n. 145/2018) verrà data evidenza dell'importo effettivamente erogato nell'apposito atto di determinazione a consuntivo del fondo risorse decentrate per ciascuna annualità di riferimento; che appare condivisibile, in quanto, l'adeguamento a consuntivo di detti importi, non determinando impatti sui limiti del salario accessorio e discendendo in ogni caso da appostiti accantonamenti ai competenti capitoli del bilancio di previsione, fungerà da mera presa d'atto di quanto il normale andamento della gestione di ciascuna annualità possa discostarsi, da una quantificazione preventiva e necessaria per l'avvio delle trattative sindacali, sottese alla formulazione della modifica al contratto collettivo di lavoro integrativo triennale vigente, che si prevede di sottoscrivere entro l'anno 2021;
- l'indicazione che la costituzione complessiva del fondo 2021 sarà adottata con successivo atto da parte della Responsabile competente e sarà contenuta nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, con autorizzazione alla responsabile medesima alla eventuale applicazione di tagli alla parte variabile del fondo, in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, con applicazione di tagli attraverso la riduzione dell'importo variabile stanziato ai sensi comma 4 dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018 vale a dire l' 1,2% del monte salari 1997, per l'anno di riferimento ;

- Determina n. 478 del 14/09/2021 di presa d'atto della DGC n. 67/2021 e di conseguente approvazione dell'aggiornamento della costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2021, oggetto di esame della presente relazione;

di cui si riportano i seguenti importi aggregati:

DESCRIZIONE	IMPORTO anno 2021
Risorse stabili (soggette e non soggette al limite)	133.790,88
Risorse variabili (soggette e non soggette al limite) (*)	47.429,28
Totale risorse	181.220,16
Risorse straordinarie:	-

(*) L'importo nell'anno 2021 delle risorse variabili comprende anche la quantificazione consuntiva dei risparmi conseguiti nell'anno 2020, dalla disciplina dello straordinario che possono essere posti ad incremento del fondo di parte variabile ai sensi della Lett. e) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, nonché i risparmi dei buoni pasto ai sensi dell'art. ai sensi del comma 870 della legge di bilancio del 2021 e dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 11 prot. MEF-RGS n. 66961 del 9/4/2021, esplicativa delle modalità di calcolo, come certificato dall'Organo di Revisione con verbale n. 17/2021 e secondo quanto inserito nella propria Determina n. 478/2021 di costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2021 oggetto della presente relazione.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Per quanto riguarda l'aggiornamento della costituzione del fondo di parte stabile per l'anno 2021, si dà atto che si è provveduto:

- ad applicare al contesto del Comune di Poggio Renatico la disciplina prevista in materia e contenuta nell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto sopra esposta;
- a confermare gli importi precedentemente quantificati a titolo di:
 - unico importo consolidato, ai sensi dell'art. 67, comma 1;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. a) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, a valere dall'anno 2019, tenuto conto di quanto espresso dall'ARAN, che con proprio orientamento CFL 45/2019, ha sancito che l'importo annuo di € 83,20 a dipendente va computato per intero anche in presenza di personale in servizio presso l'ente, alla data del 31/12/2015, con rapporto di lavoro a tempo parziale, a differenza delle precedenti indicazioni fornite in materia che prevedevano una riparametrizzazione dell'importo in relazione all'orario svolto dal dipendente;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. b) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato;
- a confermare l'incremento da apportarsi ai sensi del comma 2, Lett. c) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, per l'anno 2021, già determinato durante l'anno 2020, in virtù delle cessazioni certe che avverranno durante l'anno 2020 incidenti su detti valori;
- a confermare all'interno dell'importo unico consolidato l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, dando che tali risorse non sono state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità";
- a confermare la storicizzazione delle decurtazioni già apportate in precedenza alla parte stabile del fondo a seguito delle cessazioni di personale avvenute negli anni dal 2011 al 2014 e nell'anno 2016, ai sensi delle normative vigenti per gli anni di riferimento imponenti i suddetti tagli al fondo, per l'importo complessivo pari ad € 33.482,25, così come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto esposto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2021 del Comune di Poggio Renatico, in quanto già certificate in precedenza dagli organo di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;

Inoltre già nel corso dell'approvazione della parte stabile del fondo per l'anno 2021 si è:

1. verificato l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2021, al fine di quantificare l'importo massimo di possibile incremento del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, per le rispettive annualità in virtù della verifica del rispetto del limite, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenendo a tal fine conto:
- come già fatto in precedenza, delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019 e n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
 - dell'ulteriore innovativa indicazione, fornita sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti privi di dirigenza da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, dall'anno 2020, la compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, individuando espressamente tutte le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa per "l'amministrazione nel suo complesso"; pertanto è ammessa l'ipotesi di non rispetto del limite per le singole macro categorie di analisi purchè venga compensato dal saldo complessivo delle stesse;

- che gli incrementi al fondo risorse decentrate discendenti dall'applicazione del comma 2, Lett. a) e b), dell'art. 67 sono esclusi dal limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come sancito sia dalla Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018, sezione Autonomie n. 19/2018 e dal D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019;
- che in riferimento alle voci di salario accessorio di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macrocategoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs 75/2017, si evidenziano qualora presenti:
 - la maggiorazione dell'indennità di posizione riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 4 del CCNL 16/05/2001, modificato ed integrato dall'accordo 2 del 22/12/2003 (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 116/2018 e n.150/2019);
 - l'indennità di "galleggiamento", riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 (vedasi Delibere della Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019);
 - l'indennità di risultato, spettante al Segretario Comunale, ex art. 42 del CCNL 16/05/2001 (vedasi delibere Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019), al netto degli eventuali diritti di rogito spettanti (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 40/2018 QMIG e Puglia n. 22/0012/PAR);
 - la retribuzione di posizione;
 - la maggiorazione del 25% per sedi convenzionate;
 - i compensi aggiuntivi per attribuzione funzioni di Direttore Generale;
 considerando in merito che sui predetti aggregati di accessorio, riferiti alla figura del Segretario Comunale, da ricomprendersi nel limite di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 non graveranno i riflessi economici, discendenti dalla sottoscrizione del CCNL 2016 – 2018, in data 17/12/2020, destinato al personale dell'Area delle Funzioni Locali: dirigenti e Segretari comunali e provinciali, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

Risultano inoltre sottoposti ai limiti del salario accessorio di cui all'art. 23 c, 2 del D.Lgs n. 75/2017:

- il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale incaricato di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e risultato) al netto tuttavia delle risorse attribuite in applicazione dell'art. 11 bis, comma 2, del d.L.14 dicembre 2018 n. 135 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12;
 - il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale assunto ai sensi dell'art. 90 del Tuel;
 - il fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente;
2. quantificato preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, l'importo delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per i due anni di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, per l'anno 2021.

e per tanto l'importo complessivo delle risorse decentrate di parte stabile destinate al trattamento accessorio del personale del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2021 risulta dell' importo di seguito indicato:

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATO DI PARTE STABILE DIPENDENTI NON TITOLARI DI P.O.

ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 216-2018

PARTE STABILE ART. 67 COMMI 1 E 2 CCNL DEL 21/05/2018

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1) di cui:

1. risorse art. 31,co 2 CCNL 22/1/2004 + risorse f.do progressioni economiche e per indennità di comparto di cui art. 33 co.4 CCNL 2004 e Art. 32, comma 7 CCNL 2004;	
Voce di dettaglio:	ANNO 2021
Art. 14, co. 4 CCNL 1.4.99 - Risparmi lavoro straordinario derivanti da Art. 14, comma 4 CCNL 1/4/99	338,12
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. A) Fondo di cui all'art.31 2° Comma	81.875,99
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. G) Risorse destinate al pagamento del L.E.D. al 31/12/98	19.096,36
Art. 15, co.1 CCNL 1.4.99 LETT. J) - Incremento risorse dello 0,52% M.S. 1997	7.387,29
Art. 4 CCNL 5.10.01 co.1) - Incremento risorse pari allo 1,1% M.S. '99	13.921,97
Art. 4 CCNL 5.10.01 co. 2) - Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed assegni ad personam personale cessato a beneficio del 2010: (Zuffi G, Federici M., Baroni C., Guerzoni D, Franceschini M. per mesi 6) - RIA e assegno ad personam cessati nel 2015: Marchesini M. mesi 7 - e Vecchietti Athos mesi 1	5.179,02
Art. 32 - CCNL 22.1.04 co. 1 e 2) - Incremento risorse 0,62% monte salari anno 2001 + 0,50% monte salari anno 2001 per gli enti la cui spesa di personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.	13.065,45
Art. 4 - CCNL 09.05.2006 co.1) - Incremento risorse dello 0,5% M.S.2003 per gli Enti con rapporto entrate corr/spesa personale inferiore al 39%	5.656,59
Art. 8 - CCNL 11.04.2008 co.2) - Incremento risorse dello 0,6% del M.S.2005 per gli Enti con rapporto entrate corr/spesa personale consuntivo 2007 inferiore al 39%	7.505,38
(-) Decurtare risorse destinate nell'anno 2017 a carico del Fondo alla retribuzione posizione e risultato A.P.O.	-
(+) Risorse art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 0,20% M.S. 2001 nel caso in cui tali risorse non siano state usate per le Alte professionalità : € 2.333,12 inserito al netto dei tagli di cui all'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (11,83% periodo 2010-2014 e 5,19% nel 2016)	1.950,35
TOT. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DALL'ANNO 2018	155.976,52

2) INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO (ART. 67, COMMA 2) (SOGGETTE AL LIMITE)

		ANNO 2021
lett. c) importo corrispondente a R.I.A. e assegni ad personam non più corrisposti a personale cessato + q.ta tredicesima.Importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno		5.683,60
di cui:	totale annuo	
Bisi Valeria cessata dal 16/08/2017	965,38	
Pescerelli Manuela cessata dal 11/12/2017	640,12	
Baroni Giuseppe cessato dal 1/3/2018	565,11	
Landi M. Cristina cessata dal 10/09/2018	596,96	
Palazzini Daniela cessata dal 1/3/2018	292,37	
Grandi Natalina cessata dal 1/1/2019	734,37	
Vaccari Grazia cessata dal 1/11/2019	568,88	
Morelli Fabrizio cessato dal 1/7/2020	759,59	
Piccinini Patrizia cessata dal 1/8/2020	560,82	
lett d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co 3 del D.lgs. 165/01		0
lett e) importi necessari a sostenere a regime oneri del trattamento economico di personale trasferito		0
lett f) aumento per minori oneri derivanti da riduzione stabile di posti di personale dirigenziale (solo Regioni)		0
lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni di risorse destinate a corresponsione di compensi per lavoro straordinario ad invarianza delle risorse stanziare		0
lett h) importi stanziati da enti ai sensi comma 5 Lett a): aumento p.te stabile con risorse stanziare in caso di aumento dotazione organica al fine di sostenere gli oneri maggiori dei trattamenti economico del		0

personale (dal 2018)	
TOTALE INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO SOGGETTI AL LIMITE	€ 5.683,60

TOTALE PARTE STABILE DEL FONDO , SOGGETTA A LIMITE AL LORDO DI DECURTAZIONI "STORICIZZATE"	161.660,12
DECURTAZIONI P.TE STABILE E VARIABILE CONSOLIDATE AL 2017	
DECURTAZ. P.TE STABILE - Art. 9, co. 2 L. 122/2010 riduzione del fondo in relazione ai dipendenti cessati nell'anno di cui:	- 33.482,25
1) Consolidate per le cessazioni effettuate negli anni dal 2011 al 2014	- 19.830,35
2) Consolidamento decurtazioni effettuate al fondo 2016 ai sensi del comma 236, art. 1 L. 208/2015 (cessati anno precedente)	- 6.655,07
2) Consolidamento decurtazioni effettuate al fondo 2016 ai sensi del comma 236, art. 1 L. 208/2015 (cessati anno precedente)proveniente da parte variabile fino al 2017	- 1.029,74
3) Somma riduzione per : onere derivante da reinquadramento Agenti di P.M. (art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99): € 510,26; quota relativa al personale ATA trasferito allo STATO (forfettaria): € 4,105,83; quota salario accessorio anno 2010 per dimissioni Scanavini Grazia da aprile 2008 per riduzione pianta organica con deliberazione G.C. n. 54 del 20/03/2008: € 1,351,00.	- 5.967,09
TOTALE DECURTAZIONI OPERATE SUL FONDO "UNICO"	- 33.482,25
TOTALE FONDO STABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI "STORICIZZATE" SOGGETTO A LIMITE	128.177,87
2) INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO (ART. 67, COMMA 2) ESCLUSO DAL LIMITE (AI SENSI DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.5, Delib. Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018 e sezione Autonomie n. 19/2018, D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019)	
lett. a) DAL 2019 € 83,20 per n. unità personale in servizio al 31/12/2015 a t.det. e indeterm. Escluse sostituz. Con diritto a conservazione del posto. 1 dip. Tempo pieno=1 UNITA' - 1 dip. Part time 18 ore= 0,5 UNITA' - N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 : 37	3.078,40
lett b) DAL 2018 differenziali posizioni economiche incrementi a regime riconosciuti alle p.e. di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi: 22/05/18	2.534,61
TOTALE INCREMENTI ALLA PARTE STABILE DEL FONDO ESCLUSO DAL LIMITE	€ 5.613,01

RIEPILOGO TOTALE COMPLESSIVO FONDO STABILE QUOTA SOGGETTA E NON SOGGETTA A LIMITE depurato delle decurtazioni consolidate	€ 133.790,88
RIEPILOGO TOTALE COMPLESSIVO FONDO STABILE QUOTA SOGGETTA A LIMITE	€ 128.177,87

Per quanto attiene al dettaglio delle modalità di calcolo e delle considerazioni effettuate in merito alla quantificazione alle risorse stabili si rimanda integralmente a quanto descritto nella propria Determinazione n. 463 del 02/09/2021;

La Determinazione n. 463/2021 riporta inoltre la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno 2021, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione preventiva delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2021 escluse dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018	Anno 2021
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche del nuovo CCNL 2016-2018	74.153,39

2) Indennità di comparto, Art 33, comma 4 lett. B) e c) CCNL 22/1/2004	18.723,93
3) Indennità al personale educativo asili nido (art, 31 c. 7 CCNL 14/9/000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	0,00
4) Indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	0,00
5) Economie da fondi decentrali anni precedenti parte stabile di cui all'art. 67, commi 1 e 2	0,00
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021	92.877,32
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DURANTE L'ANNO 2021 – (ART. 68 COMMA 2 CCNL 2016-2018)	40.913,56

Ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa ammontanti ad € 92.877,32 per l'anno 2021, determinano di conseguenza, sempre in via preventiva, un importo di risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa dei dipendenti non titolari di P.O. per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, pari ad pari ad € **40.913,56** per l'anno 2021, confermati con la Determina N. 463/2021 di costituzione complessiva del fondo risorse decentrate 2021;

Sezione II – Risorse variabili

La costituzione del fondo risorse decentrate per quanto riguarda la parte variabile per l'anno 2021, come già detto tiene conto delle linee di indirizzo contenute nella DGC n. 67/2021 e pertanto la Responsabile è autorizzata ad incrementare il fondo delle medesime annualità come di seguito esposto:

QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE DI PARTE VARIABILE ANNO 2021 - ART. 67 COMMA 3 CCNL DEL 21/05/2018

PARTE VARIABILE SOGGETTA A LIMITE		ANNO 2021
Let. a) risorse derivanti da applicazione art. 43 L.449/97: contratti di sponsorizzazioni		0
Let. b) quote risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16, commi 4,5 e 6 DL 98/11: piani di riorganizzazione		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: ICI ,		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi funzioni tecniche (2016-2017)		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Avvocatura interna)		0
Let. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Art. 53 comma 7 del D.lgs 165/2001 - compensi percepiti da dipendenti svolgenti incarichi esterni senza autorizzazione allo svolgimento da parte dell'amministrazione di appartenenza)		0
Let. d) importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione) da inserire nell'anno successivo alla cessazione		566,28
di cui:	tot. una tantum	
Morelli Fabrizio cessato dal 1/7/2020	350,58	
Piccinini Patrizia cessata dal 1/8/2020	215,70	
Let. f) risorse di cui art. 54 CCNL 14/9/2000: q.ta rimborsi notificazioni		0
Let. g) risorse destinate a trattamento economico accessorio per personale case da gioco		0
Let. h) importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2% monte salari 1997 per l'anno 2020 e 2021 , di cui € 3.000 destinati a progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale		17.047,60
Let. i) importo risorse stanziato ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione		0

Let. K) integrazione a seguito di trasferimenti di personale : unioni di comuni	0
TOTALE F.DO PARTE VARIABILE DEL FONDO SOGGETTA AL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017	17.613,88
DECURTAZIONE FONDO VARIABILE PER SUPERAMENTO LIMITI COMPLESSIVI (STABILE + VARIABILE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016)DI CUI ALL'ART. 23 C. 2 DEL D.LGS 75/2017	- 1.042,38
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE AL NETTO DEL TAGLIO PER RISPETTO DEL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017	16.571,50
	ANNO 2021
(Art. 67 comma 1 e comma 2) Economie fondo anno precedente - Art. 68 c. 1 - solo provenienti da parte stabile	0
Art. 67 c. 3 lett. a) risorse derivanti da applicazione art. 43 L.449/97: contratti di sponsorizzazioni	0
Art. 67 c. 3 lett. b) Risparmi da piani di razionalizzazione - Corte dei conti sez. autonomie n. 34/2016	0
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti IMU e TARI (art. 1, comma 1091 L. 145/2018)	2.500,00
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi tecnici D.lgs 50/2016 - (dal 2018 - (DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N.6/2018)	25.000,00
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: avvocatura interna	0
Art. 67 c. 3 lett. c) risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi ISTAT per Censimento ecc.	335,09
Art. 67 c. 3 lett. C) risorse derivanti da disposizioni di legge: Art. 1 comma 870 legge n. 178/2020 - Risparmi buoni pasto	120,72
Art. 67 c. 3 lett. E) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinaria: importo nel fondo anno successivo	2.901,97
TOTALE PARTE VARIABILE DEL FONDO LORDA NON SOGGETTA AL LIMITE	30.857,78
TOTALE FONDO VARIABILE COMPLESSIVO SOGGETTO AL LIMITE E NON SOGGETTO AL LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017	47.429,28

La quantificazione delle risorse variabili da porre ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, tiene conto pertanto delle presenti principali considerazioni e valutazioni:

- delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019 e n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- dell'ulteriore innovativa indicazione, fornita sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti, privi di dirigenza, da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, dall'anno 2020, la compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, individuando espressamente tutte le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa per "l'amministrazione nel suo complesso"; pertanto è ammessa l'ipotesi di non rispetto del limite per le singole macro categorie di analisi purchè venga compensato dal saldo complessivo delle stesse;
- che in riferimento alla voci di salario accessorio, di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macro categoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del

D.Lgs. n. 75/2017 sono presenti pertanto:

- eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL 16/05/2001;
 - eventuale indennità di "galleggiamento", riconosciuta al Segretario Comunale, ex art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 (vedasi Delibere della Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019);
 - indennità di risultato, spettante al Segretario Comunale, ex art. 42 del CCNL 16/05/2001 (vedasi delibere Corte dei Conti Puglia n. 27/2019 e Lombardia n. 150/2019), al netto degli eventuali diritti di rogito spettanti (vedasi delibere Corte dei Conti Lombardia n. 40/2018 QMIG e Puglia n. 22/0012/PAR);
 - l'indennità di posizione dei segretari comunali,
 - la retribuzione aggiuntiva del 25% per sedi convenzionate;
 - i compensi aggiuntivi per attribuzione funzioni di Direttore Generale;
- si ritengono esclusi dal limite degli aggregati di accessorio: retribuzione di posizione e retribuzione per sedi convenzionate, i riflessi economici, che discendono dal CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"
- del parere fornito dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per il Veneto n. 265 del 25/07/2018, inerente l'assoggettabilità degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai limiti del trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, stabilendo che gli incentivi previsti per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata in vigore del comma 5-bis, introdotto dalla L. n. 205/2017, che recita "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture", dovranno essere assoggettati al limite del salario accessorio del personale, e di conseguenza, rientrati nel computo delle spese di personale dell'ente. Detto orientamento della Corte dei Conti però non può non essere coadiuvato con quanto indicato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 06/09/2017. La stessa ANAC, in tale occasione, in merito alle molteplici richieste di chiarimenti in ordine all'applicabilità temporale della disciplina dell'incentivo per le attività professionali svolte da personale interno, previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto in linea generale previsto in materia di applicabilità di una disposizione normativa nel settore degli appalti pubblici ritiene che, per quanto riguarda gli incentivi inerenti le funzioni tecniche, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione, e pertanto, così come le disposizioni contenute nell'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano, secondo l'ANAC, alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del suddetto Codice, anche l'assoggettabilità o meno al limite del trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in virtù dell'innovativo comma 5-bis introdotto dalla L. n. 205/2017, si ritiene che debba dipendere dal termine iniziale di decorrenza dello svolgimento dell'attività oggetto di incentivazione: le attività oggetto di incentivazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui inizio di svolgimento decorre dal 1° gennaio 2018 si considereranno non soggette al limite del salario accessorio del personale e di conseguenza non rientrati nel computo delle spese

di personale dell'ente. Tale principio comporta pertanto che il Regolamento per la disciplina della costituzione, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per incentivi per le funzioni tecniche, approvato con DGC n. 35 del 28/03/2017, al fine di non impattare sui limiti sopra riportati, potrà disporre al momento solamente per il riparto e la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche, in esso contemplate, la cui decorrenza dello svolgimento delle attività risulta essere dal 1° gennaio 2018. La logica sopra riportata risulta altresì avvalorata anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - che con Delibera n.26/SEZAUT/2019/QMIG ha sancito quanto segue: "Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture".

La quantificazione preventiva delle poste variabili da porre a carico del fondo a titolo di incentivi per funzioni tecniche, tenuto conto delle considerazioni su esposte, è stata formulata in collaborazione con l'Ufficio Tecnico in relazione ai dati ad oggi disponibili;

- degli ulteriori importi da porsi ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi del comma 3, Lett. C) dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018, come di seguito descritti:
- Incentivi per accertamenti IMU e TARI: ai sensi del comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 è previsto che "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione". Per quanto riguarda l'anno 2021 si dà atto che il Comune di Poggio Renatico ha approvato entro i termini previsti dall'articolo succitato sia il bilancio di previsione 2021/2023 che il rendiconto della gestione per l'anno 2020 e pertanto è intenzione dell'Amministrazione, porre a carico del fondo risorse decentrate la quantificazione dell'ammontare di dette somme da destinarsi al Fondo incentivante per un importo pari ad € 2.500,00 per l'anno 2021. Detto importo, che si prevede di inserire nell'anno 2021, tiene conto delle modalità di calcolo riportate nel "Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi per l'attività di controllo dell'Imposta Municipale Propria e della

TARI”, approvato dalla Giunta Comunale e sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 29/10/2019, oltre che dei dati consuntivati, di maggior gettito riscosso nell’anno precedente (anno 2020) generato dall’IMU e dalla TARI, nel rendiconto approvato per l’anno 2020 con DCC n. 15 del 29/04/2021

Si ricorda infine che detti fondi, erogati a titolo di incentivo al personale dipendente corrisposti attraverso l’erogazione di trattamento accessorio, non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ed inoltre l’impiego delle risorse è consentito limitatamente all’anno di riferimento. Ciò significa che non sarà possibile trascinare o cumulare risorse da un anno all’altro, sia che ciò derivi da inerzia dell’ente o da superamento dei limiti individuali fissati dalla norma.

- del calcolo degli incrementi da apportare ai sensi del comma 3, Lett. d) dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018: importo una tantum corrispondenti alle frazioni di R.I.A. del personale cessato nell’anno precedente;
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario: l’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo. Detto incremento variabile del fondo è contemplato alla Lett. e) del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018. Viene previsto l’incremento per l’anno 2021, a seguito delle economie residue del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2020 quantificato pertanto in € 2.901,97, come certificato dall’Organo di Revisione con verbale n. 17/2021.
- Dei risparmi derivante dai buoni pasto ammontanti a € 120,72, ai sensi del comma 870 della legge di bilancio del 2021 e dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 11 prot. MEF-RGS n. 66961 del 9/4/2021, esplicitiva delle modalità di calcolo, come certificato dall’Organo di Revisione con verbale n. 17/2021;
- dell’importo massimo da porre ad incremento ai sensi del comma 3, Lett. h) dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018: integrazione del fondo di importo pari all’1,2% su base annua del monte salari 1997, calcolato, dando atto che ora tale incremento non è più subordinato ai vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività o risparmi di spesa e di attestazione dell’OIV;
- della verifica del rispetto del limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per l’anno 2021, rispetto al limite 2016 come rideterminato secondo quanto indicato nella Circolare RGS n. 18/2021;
- delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 18 del 22/05/2018 già in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per l’anno 2017 ed ad oggi riconfermate anche in occasione dell’ultima Circolare n. 18/2020 di rilevazione dei dati relativi al Conto annuale per l’anno 2020, con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 15 di impostazione del fondo che, riportando il complesso delle decurtazioni da apportare al fondo in apposita voce distinta rispetto alle componenti stabili e variabili dello stesso, porta a ritenere che, a decorrere già dall’anno 2017 le decurtazioni eventuali da apportare al fondo risorse decentrate, ai fini del rispetto del limite al salario accessorio, non debbano più essere suddivise tra parte stabile e variabile del fondo ma applicate all’importo complessivo dello stesso. Questa nuova concezione consente, pertanto, di dettare come linea di indirizzo la decisione di incidere, se necessario, ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, sull’importo del fondo complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2021, così come quantificato in applicazione dell’attuale disciplina di costituzione dei fondi, unicamente con riferimento alla parte variabile dello stesso e precisamente operando sull’importo stanziato ai sensi del comma 4, dell’art. 67 del CCNL 2016 – 2018;

Come indicato nella Determina n. 478/2021 il Comune di Poggio Renatico ha approvato il rendiconto per l'anno 2020 in data 29/04/2021 con deliberazione n. 15, pertanto entro i termini di legge, nel quale si dà evidenza di quanto segue:

- di non versare in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver avviato procedure di riequilibrio finanziario;
- di non essere in situazione di dissesto finanziario;
- di aver conseguito il rispetto dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2020 dimostrato nell'apposito prospetto "Verifica equilibri di bilancio";
- di aver conseguito il rispetto delle spese di personale come disposto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 4-ter del DL 90/2014 per gli enti colpiti dal sisma 2012 e della specifica normativa vigente per gli enti costituiti a seguito di fusione;

e che analogamente i predetti presupposti sono altresì rispettati ad oggi anche negli strumenti di programmazione economico – finanziaria approvati con riferimento al triennio 2021 – 2023 come da ultimo approvati con deliberazione di C.C. n. 48 del 22/12/2020;

L'incremento della parte variabile del fondo per gli anni 2021, disposta con Determina n. 478/2021 è dunque legittima.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In merito alle decurtazioni del fondo per le risorse decentrate si ricorda che:

- fino al 1° gennaio 2017 gli enti locali sono stati ciclicamente assoggettati a normative che imponevano di decurtare i fondi decentrati destinati al trattamento accessorio del personale in relazione alle cessazioni di personale avvenute nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Si ricordi quanto previsto dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015. Le suddette decurtazioni già dall'anno 2017 risultano consolidate nella parte stabile del fondo, e parte variabile, in quanto espressamente previsto dalle normative sopra indicate. In occasione della costituzione del fondo 2018 detto importo, pari ad € 33.482,25 complessivi, viene quindi "storicizzato";
- dal 1° gennaio 2017, a seguito del nuovo limite al trattamento accessorio del personale degli enti locali, introdotto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, non si richiede più di operare decurtazioni al fondo in relazione al personale cessato dell'anno precedente ma si stabilisce che nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;

Pertanto, dall'anno 2017, le decurtazioni da operare al fondo derivano unicamente dall'eventuale necessità di garantire il rispetto del suddetto limite e stando alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo con Circolare n. 18 del 28/06/2021, in materia di rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per l'anno 2020, con particolare riferimento a quanto indicato nella Tabella 15 di impostazione del fondo, riportando il complesso delle decurtazioni da apportare al fondo in apposita voce distinta rispetto alle componenti stabili e variabili dello stesso, si ritiene che le decurtazioni eventuali da apportare al fondo risorse decentrate vadano applicate di conseguenza all'importo complessivo dello stesso e dunque alla parte variabile dello stesso, se sufficientemente capiente, data l'assoluta maggior rilevanza delle risorse stabili.

Come si evince dai prospetti di costituzione del fondo complessivo per l'anno 2021, è stato necessario decurtare il fondo della somma necessaria a consentire il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, con DGC n. 67 del 09/09/2021 di incidere, in caso di superamento dei limiti, ai fini del rispetto di tale limite, sull'importo

del fondo complessivo delle risorse decentrate, per l'anno 2021, così come quantificato in applicazione dell'attuale disciplina di costituzione dei fondi, unicamente con riferimento alla parte variabile dello stesso e precisamente operando sull'importo del fondo variabile riferito alle risorse inserite di cui al comma 3, Lett. h) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018.

Nell'anno 2021, l'importo massimo previsto nel fondo variabile di € 16.571,50 ha comportato un taglio al fondo variabile in conseguenza dei valori inseriti nel fondo stesso soggetti a limite, del valore di € 1.042,38, consentendo il rispetto dei limiti del salario accessorio complessivo dell'anno 2016. Tutto ciò in quanto la verifica, operata dalla Responsabile competente nella Determina di costituzione complessiva del fondo stabile e variabile 2021 effettuata a seguito degli indirizzi della Giunta comunale, ha reso necessario una riduzione del fondo variabile negli importi sopra riportati per l'anno 2021, in virtù della verifica del rispetto del limite 2016 previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, come rideterminato ai sensi delle innovative indicazioni della Circolare RGS n. 18/2021, fornite in occasione della compilazione del Conto annuale del personale 2020, come già precedentemente indicato nella presente relazione.

L'importo della decurtazione da operarsi per l'anno 2021, tiene conto della verifica preventiva, operata dalla Responsabile nella Determina n.463/2021, di costituzione della parte stabile del fondo 2021, dell'importo destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per tale annualità, in virtù della verifica del rispetto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenuto conto della innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesto dalla RGS attraverso l'ultima Circolare n. 18/2021 sopra citata.

Per quanto riguarda il dettaglio delle decurtazioni storicizzate, derivanti dalle precedenti discipline normative, ed alla decurtazione operata nel 2017 in virtù del nuovo limite al salario accessorio si rimanda a quanto rappresentato nei prospetti sopra riportati di costituzione del fondo 2021 di parte stabile e variabile.

Si dà infine atto che, come riportato nelle Determina n. 478/2021, qui in esame, risulta ad oggi in vigore la disciplina, in materia di incremento del trattamento economico accessorio, istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019.

Al riguardo:

- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, stabilisce che:
 - la decorrenza delle disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
 - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
 - in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del 8/06/2020, del suddetto DPCM, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, conferma quanto sopra indicato;
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 nelle quali, a fronte di richieste di chiarimenti, viene illustrata l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

Per il Comune di Poggio Renatico, la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 determina le seguenti grandezze:

1. **FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018** come certificato dei revisori e trasmesso in sede di Tabella 15 del Conto Annuale 2018, depurato delle poste che non rilevano ai fini della verifica del limite in esame, come segue:

A - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	
AL NETTO DI PARTI NON SOGGETTA AL LIMITE	
PARTE STABILE	124.099,77
PARTE VARIABILE	18.235,27
- P.TE STABILE FUORI LIMITE	2.413,60
- P.TE VARIAB. FUORI LIMITE	27.480,24
	172.228,88

B - RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018	
RETRIBUZIONE DI:	
POSIZIONE	48.030,48
RISULTATO	12.007,62
	60.038,10

C - TOTALE A+B F.DO RISORSE DECETRATE + F.DO P.O. 2018:	232.266,98
--	-------------------

2. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018** destinatario del fondo, ricomprendente a tal fine il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, riproporzionato, comandato e distaccato che accede al predetto fondo ed escludendo il personale in servizio comandato o che in ogni caso non accede allo stesso, da cui risulta quanto segue:

- **N.DIPENDENTI TOTALI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AL 31/12/2018 – (D): 36,00**

3. **VALORE MEDIO PROCAPITE riferito all' 2018:**

- **VALORE MEDIO PROCAPITE ANNO 2018 (C/D): Euro: 6.451,86**

così come ripartito:

N° DIPENDENTI AL 31/21/2018 (part-time rapportati a tempo pieno):	36,00	
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	172.228,88	4.784,14
RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018	60.038,10	1.667,73
TOTALE GENERALE:		6.451,86

Come previsto dalle note RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021, ai fini della verifica del possibile incremento del limite iniziale, a fronte di aumenti di personale in servizio per l'anno 2021 rispetto all'anno 2018, si è proceduto alla verifica dell'attuale dotazione organica, come da ultima programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023, approvata con DGC n. 56 del 23/07/2021, utilizzando il sistema dei cedolini stipendiali da erogarsi nell'anno di riferimento al personale che accede ai fondi, analogamente a quanto avviene in sede di elaborazione della Tabella 12 del conto annuale.

Dal suddetto calcolo deriva un preventivo numero complessivo di cedolini stimati per l'anno 2021 pari a 432 che diviso per 12 mensilità determina una presenza in servizio prevista per l'anno 2021 pari a n. 36,00 dipendenti, uguale ai 36,00 dipendenti dell'anno 2018.

Inoltre sono stati quantificati preventivamente i dipendenti a tempo indeterminato previsti per l'anno 2021 pari a 36, uguali ai 36 registrati nell'anno 2021. Infatti solo un eventuale incremento dei dipendenti a tempo indeterminato legittimerebbe l'ente all'incremento del limite iniziale e di riflesso dei fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, dato che la normativa definente le risorse decentrate, si considera in forte evoluzione, si è in ogni caso stabilito nella determinazione n. 463/2021 che in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati, o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane, incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate 2021, si provvederà comunque ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

La costituzione complessiva del fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto sopra descritto nelle sezioni precedenti, per l'anno 2021 che con la propria Determinazione n. 478/2021 risulta pertanto essere riepilogato come segue:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2021
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina 463/2021	133.790,88
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	128.177,87
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.613,01
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC n. 67 del 09/09/2021	47.429,28
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	16.571,50
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	30.857,78
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	181.220,16
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dipendenti non P.O e non Segretario comunale	142.335,04
- soggetto al limite : recupero quota salario accessorio Segretario comunale 2021 non utilizzato in quanto segretario a scavalco, in virtù di quanto indicato nella Circolare RGS n. 18/2021, che sarà utilizzato per il salario accessorio dei dipendenti non P.O.	2.414,33
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	36.470,79
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021	
	ANNO 2021
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	88.342,85
di cui:	
- di parte stabile (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad € 92,877,32per l'anno 2021)	40.913,56
- di parte variabile	47.429,29

Si riporta in conseguenza degli indirizzi di cui alla DGC n. 67 del 09/09/2021, la verifica preventiva dell'importo destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per il l'anno 2021, assoggettato al limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, in virtù della verifica del rispetto dello stesso, tenendo altresì debitamente conto dell'innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesta dalla RGS attraverso la Circolare n. 18/2021:

Verifica preventiva dell'importo complessivamente destinato ad oggi a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2021, ai fini della verifica del rispetto del limite generale posto al salario accessorio del personale, di cui al comma 2, art. 23 del D.Lgs. 75/2017		
RIDETERMINAZIONE ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N. 18 DEL 28/06/2021 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
1. Trattamento economico accessorio destinato alle posizioni organizzative	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato
Anno 2021 (escluso gli incrementi previsti con DGC n. 48/2019 ai sensi dell'11 bis c. 2 del d.L.14 dicembre 2018 n. 135)	€ 48.030,48	€ 12.007,62
TOT. Trattamento economico accessorio destinato alle P.O. 2021 (1)		€ 60.038,10
Anno 2016	€ 48.030,48	€ 12.007,62
(A) TOT. Trattamento economico accessorio destinato alle P.O. 2016		€ 60.038,10
2. Trattamento economico accessorio destinato al Segretario comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, c. 4 del ccni dei segretari comunali e provinciali anno 2021		€ 0,00
B) Trattamento economico accessorio destinato al Segretario comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, c. 4 del ccnl dei segretari comunali e provinciali anno 2016		€ 0,00
3. Fondo risorse decentrate parte stabile - Anno 2021 (2)		€ 128.177,87
C) Fondo risorse decentrate parte stabile + parte variabile – Anno 2016 (rideterminato come da Tab "A" alla determinazione n. R.G. n. 501/2018) di cui stabile € 123.524,01 e variabile 18.811,03		€ 142.335,04
4. Fondo risorse decentrate di parte variabile – Anno 2021 - (definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/09/2021)		€ 16.571,50
5. Fondo per lavoro straordinario per il personale dipendente Anno 2021		€ 10.932,00
D) Fondo per lavoro straordinario per il personale dipendente Anno 2016		€ 10.932,00
6) Accessorio riconosciuto a dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 90 tuel anno 2021		€ 0,00
E) Accessorio riconosciuto a dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 90 tuel anno 2016		€ 0,00
7) Indennità di risultato segretario comunale 2021 presunto (non comprendente i diritti di rogito erogati per cassa) - Segretario a scavalco dal 15/01/2021 al 30/09/2021, poi ipotesi convenzione di segreteria comunale con altri enti in corso di definizione.		€ 1.345,62
F) Indennità di risultato segretario comunale anno 2016 – calcolato sul monte salari 2016 (quota 40% come da convenzione di segreteria con il Comune di Bondeno capofila) (non comprendente i diritti di rogito erogati per cassa)		€ 2.957,87
8) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di galleggiamento, di cui all'art. 41, c. 5 del CCNL dei segretari comunali del 16/5/2001 – anno 2021		€ 0,00
G) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di galleggiamento, di cui all'art. 41, c. 5 del CCNL dei segretari comunali del 16/5/2001 – anno 2016		€ 0,00
9) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione di posizione, dei segretari comunali – 2021 presunto - Segretario a scavalco dal 15/01/2021 al 30/09/2021, poi ipotesi convenzione di segreteria comunale con altri enti in corso di definizione.		8.667,28
H) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione di posizione, dei segretari comunali– anno 2016		6.233,76
10) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione aggiuntiva del 25% per sedi convenzionate, di cui all'art. 45 del		2.680,16

CCNL dei segretari comunali 1998-2001- 2021 presunto - Segretario a scavalco dal 15/01/2021 al 30/09/2021, poi ipotesi convenzione di segreteria comunale con altri enti in corso di definizione.	
I) Trattamento economico accessorio destinato al segretario comunale a titolo di retribuzione di posizione, dei segretari comunali- anno 2016	5.915,76
TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO A VARIO TITOLO AL PERSONALE -ANNO 2021 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	€ 228.412,53
TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO A VARIO TITOLO AL PERSONALE - ANNO 2016 - riferimento per il limite D.Lgs. 75/2017 (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	€ 228.412,53
DIFFERENZA SALARIO ACCESSORIO 2021 E LIMITE 2016	€ 0,00

RIEPILOGO CATEGORIE RISPETTO LIMITE DI CUI AL COMMA 2 - ART. 23 - D.LGS 75/2017:	ANNO 2021
DIPENDENTI NON P.O	144.749,37
DIPENDNETI P.O	60.038,10
STRAORDINARI	10.932,00
SEGRETARIO COMUNALE	12.693,06
TOTALE GENERALE RISPETTO LIMITE 2021	228.412,53
RIEPILOGO CATEGORIE RISPETTO LIMITE DI CUI AL COMMA 2 - ART. 23 - D.LGS 75/2017:	ANNO 2016
DIPENDENTI NON P.O	142.335,04
DIPENDENTI P.O	60.038,10
STRAORDINARI	10.932,00
SEGRETARIO COMUNALE	15.107,39
TOTALE GENERALE RISPETTO LIMITE	228.412,53

da cui si evince che:

- il Comune di Poggio Renatico risulta rispettoso del limite al trattamento accessorio al personale previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2021, a seguito dei tagli apportati preventivamente al fondo complessivo del salario accessorio con riferimento al fondo variabile anni 2021 delle risorse decentrate dei dipendenti non titolari di P.O. come già evidenziato nella presente relazione, rispetto alle rideterminazioni del fondo 2016 in conseguenza delle innovazioni di cui alla Circolare RGS n. 18/2021, come già ampiamente riportato nella presente relazione.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di CCDI.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La Determina oggetto di certificazione riporta la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno 2021, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, e sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione preventiva delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2021 escluse dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018	Anno 2021
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche del nuovo CCNL 2016-2018	74.153,39
2) Indennità di comparto, Art 33, comma 4 lett. B) e c) CCNL 22/1/2004	18.723,93
3) Indennità al personale educativo asili nido (art. 31 c. 7 CCNL 14/9/000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	0,00
4) Indennità riconosciute al personale ex 8 ^a qualifica e non titolare di posizione organizzativa	0,00
5) Economie da fondi decentrati anni precedenti parte stabile di cui all'art. 67, commi 1 e 2	0,00
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021	92.877,32
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021 – (ART. 68 COMMA 2 CCNL 2016-2018)	40.913,56

pertanto le risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, risultano ad oggi ammontanti ad € 40.913,56 per l'anno 2021;

Le suddette somme non disponibili alla contrattazione decentrata sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Si da atto che le sezioni sopra descritte riferite al "Modulo I di costituzione dei fondi per l'anno 2021 per la contrattazione integrativa" consentono la verifica del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, per l'annualità di riferimento.

In sede di certificazione dell'ipotesi di modifica del CCDI 2019-2021 vigente, si consentirà all'organo di revisione di avere la visuale complessiva del confronto del fondo 2021 con il fondo 2016, anche per quanto riguarda la proiezione dell'utilizzo dello stesso.

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell'anno precedente.

Questa sezione sarà compilata in sede di certificazione dell'ipotesi di CCDI.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione.

Tali limiti sono stati presidiati dall'Amministrazione nella fase programmatoria della gestione e devono essere rispettati nelle verifiche a consuntivo.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, oggetto di certificazione, sono imputate al Livelli 1 – Spese correnti, Livello 2 – 101 "Redditi da lavoro dipendente" che identifica il macroaggregato del bilancio "armonizzato" degli enti locali. Anche per le somme poste ad incremento della parte variabile del fondo a titolo di progettazioni interne che si prevede di liquidare durante le rispettive annualità e che trovano adeguata copertura, come previsto dalla normativa vigente, all'interno dei capitoli di spesa previsti per i singoli lavori/forniture, l'ente risulta aver istituito gli appositi capitoli di bilancio di entrata corrente (codifica di bilancio: 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.",) e spesa corrente (Macroaggregato: 101 "Redditi da lavoro dipendente") per l'effettuazione del regolarizzo contabile richiesto dal principio contabile n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Sia in fase programmatoria che durante la gestione dell'esercizio l'ufficio personale svolge costantemente controlli e verifiche in merito alla spesa riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dagli atti di costituzione del fondo per l'anno 2021 e dalle tabelle riportate nella presente relazione si evince il rispetto del fondo risorse decentrate per l' annualità 2021 e più in generale di tutto il trattamento accessorio destinato al personale del Comune di Poggio Renatico del limite di spesa fissato del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, che prevede come limite di riferimento l'importo destinato a tale titolo nell'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'ammontare complessivo del fondo ed i relativi oneri previdenziali e fiscali è coperto dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 – 2023 a valere sugli stanziamenti previsti delle medesime annualità.

Le somme sono per la parte preventivamente individuabile, distribuite negli stanziamenti delle Missioni e Programmi di competenza, mentre per la parte della quale a priori non si conoscono i beneficiari derivante anche dal processo di valutazione, sono allocate ad apposito capitolo della Missioni 01, Programma 11: altri servizi generali, del bilancio.

Pertanto i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ricomprese nel fondo decentrato integrativo di parte economica per gli anni 2021-2023, comprensive di oneri riflessi c/ente e IRAP , sono stati previsti all'interno del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2020 con regolare prenotazione di impegno nel 2021 ai competenti capitoli di spesa del personale che di seguito si elencano riclassificati secondo la contabilità armonizzata:

- capitoli: 12105-12106-12715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio segreteria;
- capitoli: 13105-13106-13715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio ragioneria;
- capitoli: 14105-14106-14715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio tributi;
- capitoli: 14130-14106-14715- Retribuzione , oneri riflessi e irap compensi incentivanti ICI /IMU ufficio tributi;
- capitoli: 15130-15106-15715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio gestione beni patrimoniali;
- capitoli: 16105-16106-16715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale ufficio lavori pubblici
- capitoli: 16130 – Incentivi funzioni tecniche personale;
- capitoli: 17130-17106-17715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizi demografici;
- capitoli: 111130-111106-111715- Retribuzione , oneri riflessi e irap compensi incentivanti personale ;
- capitoli: 31105-31106-31715 - Retribuzione , oneri riflessi e irap personale polizia municipale;
- capitoli: 46105-46106-46715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale assistenza scolastica;
- capitoli: 81105-81106-81715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizio edilizia;
- capitoli: 92105-92106-92715- Retribuzione , oneri riflessi e irap personale servizio ambiente ;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio viabilità ;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio illuminazione pubblica;
- capitoli: 1207105-1207106-1207715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio assistenza alla persona;

Non si segnalano oneri diretti o indiretti privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria
Bilancio Economato Personale
Dott.ssa Daniela Bonifazzi

